

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 16 LUGLIO 1971

(66^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119);

« Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici e ai direttori didattici » (1165) (D'iniziativa dei senatori Bloise ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 1181, 1182, 1184, 1185, 1188
ANTONICELLI	1186
DINARO	1185, 1186, 1187
PAPA	1183, 1184, 1185
PIOVANO	1182, 1183, 1184, 1185
ROMANO	1182, 1184, 1185, 1186, 1187
ROSATI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1182, 1183, 1184, 1185
SPIGAROLI	1183, 1184, 1186, 1187, 1188
ZACCARI, relatore alla Commissione	1185

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola ».

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bonazzola Ruhl Valeria, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Dinaro, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicandò, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1119);

« Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici e ai direttori didattici » (1165), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiun-

ta del disegno di legge: « Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica »; e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bloise, Cipellini, Castellaccio, Celidonio, Bardi e Catellani: « Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici e ai direttori didattici ».

Nella seduta di mercoledì scorso la Commissione aveva approvato l'articolo 3, con un emendamento presentato dal senatore Codignola; quindi il seguito della discussione era stato rinviato su richiesta del rappresentante del Governo, che aveva prospettato l'opportunità di un ulteriore approfondimento della materia.

R O S A T I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come l'onorevole Presidente ha ora ricordato, dopo che la Commissione, nella seduta di mercoledì scorso, aveva approvato l'articolo 3 con un emendamento presentato dal senatore Codignola, chiesi alla cortesia della Commissione di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, perchè desideravo approfondire la questione del trattamento da riservare al personale ispettivo chiamato a vigilare sugli esami di abilitazione nelle scuole magistrali. La questione presenta aspetti non solo di natura formale, perchè gli esami di abilitazione nella scuola magistrale non sono assimilabili a quelli di maturità, tanto è vero che nelle otto scuole statali la commissione di esami è presieduta dallo stesso preside e non vi è, come nelle scuole di ogni altro ordine per gli esami di idoneità e di licenza, un commissario esterno nominato dal Ministero. E ricorderò alla Commissione che anche il relativo trattamento economico è diverso ed è definito da un'apposita normativa.

D'altro verso, vi è il problema dell'utilizzazione di tutti gli ispettori centrali: non integrando opportunamente il disposto dell'articolo 3, accolto mercoledì, questa piena utilizzazione sarebbe esclusa.

Per contemperare le esigenze che ho ora prospettato, il Governo propone un emendamento aggiuntivo: prevede l'estensione del compenso di lavoro straordinario anche

ai funzionari incaricati della reggenza degli uffici scolastici provinciali, nonché agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami conclusivi di tutti i corsi di studio successivi alla scuola dell'obbligo.

P R E S I D E N T E. Si verifica spesso il caso di funzionari incaricati della reggenza di uffici scolastici provinciali?

R O S A T I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Attualmente esistono tre o quattro casi. L'attuale provvedimento di Macerata, per esempio, era già reggente nella stessa sede e, quindi, negli anni scorsi ha vigilato sugli esami di maturità avendo la reggenza, ma non il grado.

R O M A N O. Percepiva l'indennità di trasferta?

R O S A T I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, Se l'ufficio è retto da un viceprovveditore, non vedo perchè questi non debba avere diritto a percepire lo stesso compenso per lavoro straordinario che percepirebbe, per esercitare la vigilanza sugli esami, il provveditore. Nè vi è un ostacolo di natura finanziaria, perchè la copertura è stata calcolata in base al numero totale delle sedi.

P R E S I D E N T E. Il pensiero dei modesti compensi di cui fruiscono questi valorosi funzionari mi induce a dichiararmi favorevole alla proposta presentata dal rappresentante del Governo.

P I O V A N O. Il nostro Gruppo si dichiara contrario alla sostanza della norma aggiuntiva proposta dal rappresentante del Governo. Con quanto dispone il disegno di legge si tende a concedere un aumento generale di stipendio ad alcune categorie di funzionari di grado elevato. Nella presente congiuntura il tipo di scelta fatto non è isolato, ma si inquadra in tutta una serie di scelte dello stesso genere che indicano obiettivamente la volontà di ristabilire certe distanze sociali e salariali nei confronti della

parte più povera della popolazione. La Commissione vorrà scusarmi questo sfogo, ma debbo amaramente constatare che siamo continuamente sollecitati da impiegati e funzionari dello Stato per la concessione di miglioramenti di questo genere che invece, come abbiamo rilevato nel corso della discussione generale, dovrebbero essere esaminati soltanto in una visione globale, nello stato giuridico del personale.

Si tratta in pratica di un regalo che viene fatto a questo personale e anche se il provvedimento di per sè stesso potrebbe non essere ritenuto scandaloso, è chiaro che lo diventa nel momento in cui, per esempio, si accompagna a quel disegno di legge che propone il collocamento in pensione degli ufficiali nel grado superiore a quello effettivamente raggiunto, in modo che gli ufficiali possano fruire del trattamento pensionistico corrispondente al grado più elevato. Si tratta di un regalo, ho detto: e infatti 150.000 lire costituiscono l'importo di una tredicesima mensilità per un impiegato di grado più modesto e, quindi, noi regaliamo una tredicesima mensilità a questi funzionari. Se il nostro Paese attraversasse un periodo economico favorevole, potrei anche essere d'accordo; ma nell'attuale congiuntura bisogna avere il coraggio di opporsi a qualsiasi sollecitazione di questo genere. Mi dispiace sollevare questa questione nel caso specifico di provveditori agli studi, ma non mi risulta che in effetti essi abbiano quel superlavoro di cui si lamentano e non vedo, perciò, perchè debba essere loro riconosciuto un particolare trattamento economico. Suggerirei quindi puramente e semplicemente che non si parlasse più di questo disegno di legge.

R O S A T I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Indipendentemente dal fatto che il disegno di legge è già stato favorevolmente valutato dalla Commissione in sede referente, non v'è dubbio che il suo tema fondamentale, cioè la corresponsione dell'indennità, è già stato recepito dalla Commissione, sia pure a maggioranza, attraverso la votazione svoltasi nella precedente seduta.

S P I G A R O L I. Il sottosegretario Rosati ha centrato assai bene il problema: qui si tratta semplicemente di introdurre una lieve modifica per rendere più giusta e razionale la norma che abbiamo già approvato, riconoscendo il diritto alla corresponsione dell'indennità, oltre che ai provveditori titolari di ufficio scolastico, anche ai funzionari eventualmente incaricati della reggenza. Lo stesso discorso vale per gli ispettori centrali incaricati di controllare lo svolgimento degli esami: se ci limitassimo al caso previsto nel testo dell'articolo 3 già approvato, correremmo il rischio di creare una ingiustificata sperequazione nei confronti degli ispettori cui compete la vigilanza delle commissioni per esami di pari grado. Questo è il senso delle norme aggiuntive proposte dal rappresentante del Governo, le quali, in ogni caso, riguardano un numero limitato di funzionari e rispondono a criteri di equità.

Per quanto attiene al problema generale di una perequazione del trattamento economico, personalmente ritengo che esso non possa essere risolto negando una modesta indennità a questo o quel funzionario della nostra amministrazione. Il discorso, per la verità, è più ampio e riguarda non soltanto il Parlamento...

P I O V A N O. È meglio dire: la maggioranza del Parlamento!

S P I G A R O L I. ... ma in modo particolare i sindacati, la cui politica non è certo svolta dalla stessa maggioranza costituita in Parlamento! Purtroppo si assiste continuamente ad atteggiamenti e comportamenti in virtù dei quali — forse senza volerlo — si creano ed accentuano sempre più le sperequazioni esistenti. Mi riferisco in modo particolare al grave problema dei rapporti fra statali e parastatali, che ha sempre angustiato la vita quanto meno di un settore del nostro Paese...

P A P A. Salvo la scuola!

S P I G A R O L I. D'accordo, anche se il trattamento economico dei docenti nelle scuole parificate è oggi perequato a quello

di cui godono gli insegnanti statali. Io credo, però, che nessuno possa contraddirmi quando affermo che i sindacati non hanno mai avuto il coraggio di opporsi agli appetiti delle categorie del parastato.

P I O V A N O . Il coraggio devono averlo i politici!

S P I G A R O L I . No, qui non c'entrano i politici, giacchè si tratta di enti al di fuori dello Stato che creano situazioni in conseguenza delle quali si mantiene nell'ambito delle categorie statali un continuo stato di agitazione.

Non si comprende, infatti, perchè debbano sussistere ed accentuarsi sempre più differenze a favore di categorie privilegiate, come quella dell'Enel, che si impongono per la loro forza contrattuale.

Perchè, dunque, preoccuparsi di qualche piccolo beneficio concesso alle categorie della scuola, le quali in questa corsa sono sempre le ultime? Se ne può avere la conferma con risultati per la verità sconcertanti, confrontando lo stipendio iniziale di un docente di ruolo con quello di un netturbino il cui mestiere, pur nobilissimo, non può essere messo sullo stesso piano della professione degli insegnanti.

Per le ragioni indicate, mi dichiaro favorevole alle proposte del rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domando di parlare, do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

Art. 3-bis.

L'indennità prevista al precedente articolo spetta anche ai funzionari incaricati della reggenza degli uffici scolastici provinciali, nonchè agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami conclusivi di tutti i corsi di studio successivi alla scuola dell'obbligo.

R O M A N O . Per questo emendamento, però, sarà necessario chiedere un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Romano per la sua collaborazione. Spetta ora al rappresentante del Governo chiarire se la norma aggiuntiva pone un problema di copertura.

R O S A T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Posso assicurare che, trattandosi di un'indennità forfettaria, la copertura è stata calcolata presumendo il totale impiego di tutti gli ispettori centrali; ne consegue che potrà se mai verificarsi una economia, mai una spesa maggiore rispetto agli oneri già previsti. Per quanto riguarda i funzionari incaricati della reggenza degli uffici scolastici provinciali, l'onere è stato già calcolato moltiplicando il numero delle province per 150.000: neppure in questo caso, quindi, potrà verificarsi una maggiore spesa.

P A P A . Ciò può valere per gli ispettori centrali...

R O S A T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il calcolo della previsione di spesa è stato fatto addirittura comprendendo tra gli ispettori centrali anche quelli delle biblioteche e belle arti che non saranno mai utilizzati. La copertura, quindi, si riferisce ad un numero di ispettori — compresi quelli delle elementari, ammesso che siano utilizzati — superiore a quelli che potranno essere incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami.

P A P A . Finora gli ispettori che vigilavano sugli esami di maturità (uno per regione o gruppo di province) potevano raggiungere il numero di 40, al massimo 50; estendendo la vigilanza su tutti i tipi di esami, dovremo utilizzarne dai 200 ai 300.

R O S A T I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nell'emendamento da me proposto è fatto riferimento esclusivamente agli ispettori centrali proprio per evitare qualsiasi possibilità di equivoco. Per l'esattezza, debbo aggiungere che gli ispettori centrali, compresi quelli delle biblioteche, raggiungono il numero di 244.

P A P A . Io non so se la Commissione finanze e tesoro abbia tenuto conto di queste considerazioni nell'esprimere il suo parere favorevole sul disegno di legge.

R O S A T I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ripeto che non sussistono problemi di copertura perchè nella spesa indicata nel provvedimento è stato previsto *ab initio* il totale impiego di tutti i 244 ispettori centrali, cifra sulla quale lo emendamento non incide.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-bis di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

Il compenso di cui alla presente legge è corrisposto, per il personale di cui all'articolo 1, con decorrenza dal 1° ottobre 1970, e per il personale di cui all'articolo 3, con decorrenza dall'anno scolastico 1970-71.

P I O V A N O . In questo articolo vi è un'altra evidente incongruenza: sono stabilite due diverse decorrenze, una delle quali addirittura retroattiva!

D I N A R O . Non vi è alcuna incongruenza.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione*. Non vi è discordanza, senatore Piovano, giacchè il compenso per i presidi ed il personale direttivo di cui all'articolo 1 è mensile e quindi non può decorrere che dal 1° ottobre 1970, mentre per i provveditori e gli ispettori centrali, essendo il compenso stabilito in misura forfettaria, la decorrenza non può essere che dall'anno scolastico 1970-71.

P I O V A N O . Effettivamente avevo frainteso; resta però il fatto che la norma ha valore retroattivo.

Z A C C A R I , *relatore alla Commissione*. Nella prima stesura, in realtà, si parlava del 1° ottobre 1969. La nostra Commissione, invece, in sede referente ha deciso di dare a tutti la decorrenza 1° ottobre 1970.

D I N A R O . Sono dell'avviso comunque che la formulazione dell'articolo 4, potrebbe essere così modificata al fine di evitare una ripetizione. Si tratta cioè, semplicemente, di un coordinamento formale:

Art. 4.

Il compenso di cui alla presente legge è corrisposto con decorrenza dall'anno scolastico 1970-71.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nella formulazione presentata dal senatore Dinaro.

(È approvato).

Art. 5.

Alla maggiore spesa di lire 1.287 milioni derivante dall'applicazione della presente legge quanto all'anno 1970, e di lire 4.780 milioni quanto all'anno 1971, si farà fronte mediante riduzione, rispettivamente, di pari importo, degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

R O M A N O . A nome del gruppo comunista dichiaro che voterò contro il provvedimento in esame. Dichiaro, altresì, che la maggioranza, che si accinge alla sua approvazione, si assume una gravissima responsabilità per le inevitabili conseguenze che ne derivano. Il Governo si era impegnato nei confronti dei dipendenti dello Stato, con le leggi per il riassetto ed il conglobamento, a ristabilire un certo ordine ed equilibrio tra le retribuzioni dei vari dipendenti pubblici.

Purtroppo, a seguito di un'agitazione sindacale dell'estate scorsa, il ministro Ferrari-Aggradi ebbe ad assumere degli impegni con un determinato « pacchetto », comprensivo, appunto, anche del presente provvedimento. Contemporaneamente il Governo assumeva l'impegno di affrontare e risolvere il problema degli insegnanti, che avanzavano rivendicazioni di natura economica, con la definizione dello stato giuridico.

Ebbene, nel momento in cui si è rifiutata la copertura necessaria per assolvere agli impegni assunti dal ministro Ferrari-Aggradi nei confronti dei docenti e degli stessi parlamentari, la maggioranza si accinge ad approvare il presente provvedimento con il quale vengono stanziati circa sei miliardi di lire per favorire i più alti gradi dei dipendenti statali.

Tra l'altro l'approvazione del provvedimento causerà una grave turbativa anche tra i dirigenti dell'amministrazione statale i quali — sindacalmente facenti capo alla DIRSTAT —, insoddisfatti dell'approvazione della legge sul conglobamento con l'accantonamento del famoso articolo 16-bis potranno prendere spunto dal provvedimento oggi al nostro esame per rinnovare un'agitazione della quale sarà difficile non tener conto.

L'approvazione del presente provvedimento, inoltre, è assurda ed ingiusta perchè, se si ritiene necessario aumentare la retribuzione dei capi d'istituto o dei direttori didattici, è indispensabile avere il coraggio di provvedervi direttamente affrontando il problema degli stipendi. Non possiamo ricorrere a sotterfugi di questo tipo che, non dimentichiamolo, nel momento in cui dichiara di voler venire incontro alle categorie, toglie a tutti i dipendenti la possibilità di poter fruire di questa maggiorazione dei loro emolumenti nella pensione.

Indubbiamente questo è un modo di procedere che riapre tutta la spirale delle rivendicazioni che si intendeva di chiudere con la legge del riassetto e del conglobamento.

Purtroppo, la maggioranza approverà questo provvedimento e fra pochi giorni dovremo affrontare il problema dello stato giuridico con il quale ben altre condizioni si propongono agli insegnanti.

Il gruppo comunista, perciò, nell'esprimere voto contrario, ribadisce il suo impegno e la sua disponibilità solamente per una politica organica della spesa per il personale statale. Così come, allorchè fu approvata la legge sul riassetto, il gruppo comunista diede il suo assenso al principio generale del riordinamento delle carriere e degli stipendi dei dipendenti dello Stato, allo stesso modo e per gli stessi motivi noi riaffermiamo la nostra intransigente opposizione all'approvazione del presente disegno di legge.

D I N A R O . Ribadisco le mie perplessità, già formulate nella precedente seduta, in ordine ai vari corsi popolari posti a base di compensi straordinari per il personale direttivo della scuola elementare. Esprimo altresì le mie riserve sull'opportunità di varare il presente provvedimento nel momento in cui il Parlamento (e già un ramo si è pronunciato) è chiamato ad esaminare lo stato giuridico degli insegnanti. Era in quella sede, a mio avviso, che andava affrontato organicamente — e risolto — il problema dei compensi del lavoro straordinario in favore del personale direttivo della scuola. Ciò anche in relazione alla scuola a tempo pieno e ai conseguenti maggiori impegni di cui tanto si è parlato, anche autorevolmente perfino dallo stesso Ministro della pubblica istruzione.

Per queste considerazioni, dichiaro di astenermi dalla votazione del presente disegno di legge.

A N T O N I C E L L I . Dichiaro che voterò contro il disegno di legge per le stesse argomentazioni di ordine pratico e morale illustrate dal collega Romano.

S P I G A R O L I . Le ragioni addotte dai colleghi comunisti per esprimere il loro dissenso nei confronti del provvedimento, non possono essere considerate valide nè sotto l'aspetto qualitativo nè sotto quello quantitativo. Non si può infatti paragonare la spesa che comporta il presente provvedimento con quella che comporterà la rivalu-

tazione delle carriere del personale direttivo e docente nel suo insieme.

Il Governo non ha negato niente alla Camera; anzi, ha accettato di inserire nel provvedimento di delega formule molto più impegnative di quelle iniziali. Fra l'altro, trattandosi di un disegno di legge delega abbiamo tutto il tempo a nostra disposizione per esprimere e stabilire le misure adeguate.

Nel nostro caso, invece, la questione è diversa. Non per niente il presente disegno di legge è assegnato al nostro esame da quasi due anni, e se la discussione viene ad essere pressochè contestuale con quella sullo stato giuridico, ciò è dovuto al fatto che da parte nostra sono sorte delle perplessità che hanno ritardato il suo *iter*.

In realtà tutti eravamo d'accordo di varare il presente provvedimento dopo l'approvazione degli altri disegni di legge che, sotto vari aspetti, hanno arrecato dei benefici al personale docente, soprattutto in prossimità di una certa agitazione — che tutti ricorderanno — di carattere giuridico ed economico. Mi ricordo anzi che fu deciso di non andare incontro alle istanze dei presidi in quel periodo per non dare l'impressione che volessimo danneggiare gli altri dipendenti statali.

Le altre categorie, però, hanno avuto notevoli benefici; non mi stancherò mai di ripeterlo. Basti pensare al provvedimento contenuto nel famoso « pacchetto » del giugno scorso che attribuisce ai docenti — e non ai presidi! — il beneficio della rivalutazione, ai fini della carriera e ai fini economici, degli anni di insegnamento svolti in qualità di non di ruolo.

D I N A R O . Ma è sproporzionato!

S P I G A R O L I . Non è affatto sproporzionato...

R O M A N O . Anche gli attuali presidi ne hanno fruito!

S P I G A R O L I . Ne hanno fruito coloro che non erano ancora presidi. È un provvedimento dell'anno scorso: dal momento che non si sono avuti più concorsi a pre-

side, coloro che erano presidi l'anno passato non hanno fruito di alcun beneficio. Insomma, contrariamente a ciò che è avvenuto per altre categorie, per quella di preside non c'è stata alcuna agevolazione.

R O M A N O . Mi scusi, senatore Spigaroli, ma a questo punto desidererei avere un chiarimento. Se uno degli attuali presidi aveva del servizio pre-ruolo, come insegnante, che non gli era stato valutato ai fini della carriera, può fruire oggi, in qualità di preside, di quel provvedimento?

S P I G A R O L I . No, nel senso più assoluto, ai fini della carriera. Al massimo può fruire di una parte di tale periodo soltanto ai fini degli scatti. È a tutti noto, però, che l'importante è fruirne ai fini della carriera.

Ecco perchè, torno a ripetere, i docenti hanno ottenuto notevoli benefici ed è quindi giusto, adesso, venire incontro anche al personale dirigente...

D I N A R O . Trentasei ore, però sono tante!...

S P I G A R O L I . Per quanto concerne il riassetto, senatore Romano, il fallimento è stato totale. Tutte le appendici riscontrate accanto al trattamento tabellare per la quasi totalità delle categorie, ed in modo particolare per le più potenti (come ad esempio i ferrovieri e i postelegrafonici), sono rimaste.

Allorchè si propose la « busta trasparente », il consenso inizialmente fu unanime. Il traguardo della « busta trasparente », però, è completamente fallito e, accanto a quelle di lavoro straordinario, rimangono tante altre indennità.

Questo è bene che venga tenuto presente. D'altra parte quest'indennità non è motivata soltanto dalla volontà di concedere al personale direttivo della scuola dei miglioramenti economici, ma risponde anche ad una necessità perequativa nei confronti di altre categorie. L'indennità ha una sua validità intrinseca, poi, perchè corrisponde a lavoro prestato effettivamente in via straordinaria; d'altronde, il sistema attraverso il quale l'in-

dennità viene graduata — nel modo migliore, a mio avviso, compatibilmente con le esigenze dei meccanismi burocratici — è basato proprio sulle dimensioni di tale lavoro *extra*. Certamente il criterio più giusto sarebbe in assoluto quello di attribuire l'indennità in una misura proporzionale al numero di ore straordinarie prestate, ma ciò era praticamente irrealizzabile per l'impossibilità di controllare le effettive prestazioni di ogni singolo. Abbiamo allora ritenuto opportuno determinare una fascia forfettaria, aggiungendo ad essa un certo numero di ore in base all'effettivo lavoro prestato o presupposto in relazione ad alcuni elementi di fatto, quali la presenza di corsi serali, un maggior numero di classi e via dicendo.

Per tutte queste ragioni che ho cercato di illustrare, ritengo che il disegno di legge risponda a obiettivi criteri di giustizia e soddisfi la giustificata attesa di una categoria che svolge un'attività molto impegnativa, benemerita e in questo momento particolarmente difficile. Niente ci vieterà poi di rivedere la questione in sede di esame dello stato giuridico.

P R E S I D E N T E . Prima di procedere alla votazione del disegno di legge, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di una modifica di coordinamento che riguarda il testo degli articoli 3 e 3-bis.

Ricordo che l'articolo 3, approvato mercoledì scorso, stabilisce quanto segue:

« Ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico, nonchè agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità o degli esami di abilitazione nelle scuole magistrali è corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura forfettaria di lire 150.000 o di lire 200.000, a seconda che essi operino in sede o fuori sede, fermo restando il trattamento di missione ».

Dal canto suo, l'articolo 3-bis reca:

« L'indennità prevista dal precedente articolo spetta anche ai funzionari incaricati del-

la reggenza degli uffici scolastici provinciali, nonchè agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami conclusivi di tutti i corsi di studio successivi alla scuola dell'obbligo ».

Le due norme sono in alcune parti complementari l'una dall'altra, ed in altre parti identiche.

Ai fini di un migliore coordinamento del testo legislativo, mi sembra che potrebbero essere unificate in un'unica disposizione del seguente tenore:

« Ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico, ai funzionari incaricati della reggenza dei medesimi uffici nonchè agli ispettori centrali incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità o degli esami conclusivi di tutti i corsi di studio successivi alla scuola dell'obbligo, è corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura forfettaria di lire 150.000 o di lire 200.000, a seconda che essi operino in sede o fuori sede, fermo restando il trattamento di missione ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale modifica di coordinamento, con l'intesa che la norma in votazione diverrà articolo 3, e che l'articolo 3-bis vi resterà assorbito.

(È approvata).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge unificato dovrebbe essere così modificato: « Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola ».

(Così resta stabilito).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.